

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 novembre 2018, n. 203
D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Istanza di VIA-VINCA relativa ai lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in loc. “Chiancarola” nel Comune di Minervino Murge, Fg. 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83 in esercizio ed autorizzata con Determina del Servizio Attività Estrattive n. 54 del 25.03.2014 – Proponente P.G.S. MARMI S.A.S.- Via Barletta, C.da Fontanelle- Trani (Bt)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*”

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “*Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*”;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “*Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.*”
- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 “*Piano di Tutela delle Acque*”;

- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*; L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*;
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*;

CONSIDERATO CHE:

1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5672 del 08.06.2017, la Società in oggetto ha trasmesso allo Scrivente Servizio *“istanza per il completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località “ Chiancarola” Comune di Minervino Murge, Fg. 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83 in esercizio ed autorizzata con Determina del Servizio Attività Estrattive n. 54 del 25.03.2014 ai sensi dell’art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33”* allegando la seguente documentazione:
 - Studio di VIA e VInCA;
 - tav.1 - stralci catastali e corografici di inquadramento;
 - tav.2 - stato attuale dei luoghi planimetria e sezioni;
 - tav.3 - fase 1 planimetria e sezioni;
 - tav.4 - fase 2 planimetria e sezioni;
 - tav.5 - fase 3 sistemazione finale planimetria e sezioni;
2. L’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché *“postume”*, in relazione a quelle attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale. Tale obbligo normativo si è reso necessario al fine di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura di precontenzioso comunitario in infrazione, già avviata dalla Commissione EU ai sensi dell’art. 258 del TFUE e pur conclusasi con una declaratoria di archiviazione della stessa;
3. Con nota prot. n. AOO_089/12577 del 28.12.2017 rilevata l’incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società proponente a trasmettere la documentazione mancante citata nella richiamata nota;
4. Con nota prot. n. AOO_089/966 del 30.01.2018, la Società ha riscontrato la precedente nota trasmettendo la documentazione ivi richiesta;
5. Con nota prot. n. AOO_089/1845 del 21.02.2018 questo Servizio ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web dell’Autorità Competente e ha richiesto agli Enti in indirizzo la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione presentata secondo le disposizioni dell’art. 27 bis comma 3 del D.Lgs. n. 1542/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017; nel termine assegnato sono pervenuti i seguenti pareri:
 - nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco-Ufficio Prevenzione Incendi acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2581 del 14.03.2018-parere favorevole;
 - nota della Sezione Urbanistica-Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2761 del 20.03.2018-parere favorevole;
 - nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale-Sede Puglia acquisita al prot.

- della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3508 del 05.04.2018-parere favorevole con la seguente prescrizione:....*omissis...si dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere...omissis... sia verificata la compatibilità delle attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche o di interesse collettivo (es. acquedotti) e/o private, previste dalle norme vigenti*”;
- nota della Sezione Risorse Idriche acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3770 del 11.04.2018-parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 1. *Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;*
 2. *Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti dalla concessione già posseduta;*
 3. *L' impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente collettato.*
 - nota prot. n. AOO_180/22696 del 26.04.2018 della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali in cui si riferisce che “...*omissis...i terreni interessati dai lavori non risultano sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267/23*”;
6. Nella seduta del 20.02.2018 il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/1789 del 20.02.2018, e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/2086 del 27.02.2018, richiedendo integrazioni documentali;
 7. Con nota acquisita in atti con prot. n. AOO_089/3358 del 03.04.2018 e con nota acquisita in atti con prot. n. AOO_089/3360 del 03.04.2018, la società ha trasmesso riscontro alle richieste di cui alla nota prot. n. AOO_089/2086 del 27.02.2018, trasmettendo la documentazione di seguito elencata:
 - 54DIR14 - trasferimento autorizzazione;
 - Cronoprogramma recupero ambientale;
 - Nota integrativa alle richieste del CT Via;
 - Tavola 1 - Autorizzazione, Organizzazione, Impianti e schema morfologico;
 - Tavola 2 - Morfologica
 8. A seguito dell'invio della documentazione integrativa richiesta di cui al p.to precedente, nella seduta del 04.09.2018, il Comitato Reg.le VIA, a valle dell'esame delle suddette integrazioni, ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9459 del 04.09.2018 e trasmesso con nota prot. n. 9562 del 06.09.2018. Il CT si è così espresso...” *omissis...il Comitato, preso atto delle integrazioni fornite e dei vincolanti impegni assunti dal proponente in ordine al monitoraggio/mitigazione degli impatti e del crono programma del recupero ambientale, esprime parere favorevole*”.
 9. Con nota prot. n. AOO_089/8435 del 31.07.2018, il Servizio VIA/VINCA ha chiesto all'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia di fornire il proprio contributo in merito al piano di recupero/ripristino proposto dalla Società PGS Marmi Sas, e la relativa coerenza con l'art. 3, c.1, lett e) della disciplina di tutela del Parco Nazionale di cui al DPR 10/3/2004;
 10. Con nota prot. n. AOO_089/10695 del 09.10.2018, il Servizio VIA/VInCA ha indetto/convocato per il giorno 05.11.2018 Conferenza di Servizi ex art. 14 co. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i, e contestualmente ha sollecitato l'Ente Parco Nazionale Alta Murgia “...*omissis...a fornire riscontro, sino ad oggi non ancora pervenuto, alla nota dello scrivente prot. n. AOO_089/8435 del 31.07.2018, con cui - ai sensi delle norme di settore-è stato richiesto “il contributo istruttorio/parere/autorizzazione relativamente al piano di recupero/ripristino proposto dalla Società PGS Marmi Sas, in atti del procedimento ID VIA 310, e relativa coerenza con l'art. 3, c.1, lett e) della disciplina di tutela del Parco Nazionale di cui al DPR 10/3/2004 che vieta l'apertura e l'esercizio di cave e consente la prosecuzione fino ad esaurimento dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria, condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero*

autorizzati dall'Ente". Gli esiti della CdS unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimenti in argomento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/11782 del 06.11.2018;

11. Con nota prot. n. AOO_145/8411 del 30.10.2018 della la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, è stato trasmesso il contributo istruttorio, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue: "...omissis...*la scrivente Sezione ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR alle seguenti condizioni (si riporta il relativo stralcio):*

- non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, al fine di limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo; in tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. Si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota;
- siano piantumate essenze arboree autoctone in filare, lungo il perimetro di cava, di dimensioni significative (di dimensione minima di tre metri), in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area; considerato lo stato attuale dei luoghi, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, si ritiene di poter consentire che le piantumazioni avvengano in fase di recupero ambientale dell'area;
- siano aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area alla luce della riduzione della superficie coltivabile;
- le recinzioni da realizzare in fase di recupero siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite da specie arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale in oggetto.

12. Con nota prot. n. 9229 del 30.10.2018 del Ministero per i beni e le attività culturali-Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, è stato trasmesso il parere di competenza, nelle cui conclusioni è riportato quanto segue: "...omissis...*questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere favorevole** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni più sotto riportate (si riporta il relativo stralcio):*

- Il recupero ambientale delle aree di cava non più utilizzate dovrà garantire il ripristino morfologico del sito e il mantenimento dell'habitat vegetazionale autoctono. In particolare, la rimodellazione del suolo dovrà perseguire il raggiungimento di una naturalità dell'intervento rispetto alla struttura morfologico-paesaggistica del contesto tutelato;
- In riferimento agli aspetti di interesse archeologico e paleontologico, si richiede che venga previsto nel piano di gestione l'obbligo di organizzare sopralluoghi periodici da concordare con questo Ufficio per valutare l'eventuale presenza di emergenze particolarmente significative eventualmente rinvenute e da sottoporre a tutela.

13. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/11712 del 02.11.2018 l'ARPA Puglia-DAP BA ha trasmesso il proprio contributo istruttorio rilasciando parere favorevole;
14. Con nota acquisita in atti al prot. n. AOO_089/11714 del 05.11.2018, il Comune di Minervino Murge Settore V ha trasmesso il proprio contributo istruttorio rilasciando, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, rappresentando l'assenza "*di espresse ragioni ostative di carattere urbanistico al completamento della coltivazione della cava e nell'esecuzione di un piano di recupero ad indirizzo naturalistico*"

15. Con nota trasmessa a mezzo pec del 05.11.2018, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, esprimendo "parere favorevole di compatibilità ambientale ai soli fini della procedura di VIA e VINCA", alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- la seduta e gli esiti della CDS tenutasi in data 05.11.2018 tutti ritualmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento unitamente ai contributi istruttori e ai pareri pervenuti;
- il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 04.09.2018;

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 "*Criteria per la procedura di verifica*";
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*"
- dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "*Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*"

RICHIAMATI:

l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 "*Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA*".

l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: "*Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto*";

l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 "*L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente*";

l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 "*Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie*";

l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare*";

l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 "*Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale"*.

EVIDENZIATO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in questione,

- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria ed ARPA Puglia;

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 04.09.2018, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di VIA-VINCA per il progetto proposto dalla società PGS MARMI SAS;

RITENUTO ALTRESI' CHE in aderenza a quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368 su richiamata, l'attività estrattiva andrà indirizzata verso una programmazione che tenga conto di:

- compatibilità ambientale dell'intervento spiccatamente sito-specifica
- minimizzazione degli impatti durante tutto il ciclo della lavorazione
- destinazione finale delle aree accuratamente studiata in relazione al contesto di riferimento

Conseguentemente la durata del provvedimento rilasciato dovrà essere tale da consentire la coltivazione ed il recupero ambientale tenendo in adeguato conto le caratteristiche di fluttuazione temporale dell'attività estrattiva che risulta strettamente legata al complessivo contesto dell'attività edilizia. Le misure di compensazione e di mitigazione devono essere orientate, a seconda dei casi e dei contesti, a rendere la differenza percettiva con il territorio meno spiccata e/o a valorizzare le condizioni ambientali positive che l'attività estrattiva può aver creato negli anni (es. nidificazione sulle pareti, nicchie ecologiche, esposizione di elementi geologici significativi, ecc.). Sono auspicabili in gran parte dei casi progetti di coltivazione per lotti successivi, con contestuale avanzamento delle azioni di recupero ambientale. Ad avvenuto recupero ambientale bisognerà assicurare il reinserimento del sito nel contesto territoriale massimizzandone le esternalità ambientali positive. Andranno adeguatamente valutate le condizioni di carico ambientale del territorio di inserimento dell'attività estrattiva (si veda ad es. report ISTAT Anni 2013, 2014, 2015 "Le attività estrattive da cave e miniere" 19 aprile 2017). Andrà posta particolare attenzione alle condizioni delle aree perimetrali e contermini del sito nell'ambito del progetto di recupero al fine di evitare fenomeni di abbandono di rifiuti e di assicurare un corretto rapporto percettivo, ecologico e/o funzionale con le aree adiacenti. Conformemente alle previsioni normative, la scelta del corretto progetto di recupero dovrà discendere "anche" da ragioni di sostenibilità economico - finanziaria ma, stante la genesi del procedimento di valutazione ambientale, gli aspetti ambientali dovranno assumere carattere prioritario. In tal senso va tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il progetto di recupero possa sostenersi nel tempo del senza appostamento di risorse pubbliche (come avviene ad esempio nella destinazione agricola o nella realizzazione di attività culturali in centri urbani, ecc.). Per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, fatte salve le valutazioni sito-specifiche, restano valide usuali indicazioni generali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;

- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo
- contestualità tra coltivazione e recupero
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione
- inserimento ecologico degli interventi
- inserimento socio-culturale degli interventi
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
- riutilizzo in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero
- adeguata gestione dei reflui civili

- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **esprimere**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 04.09.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/ valutazioni in narrativa, **parere favorevole di VIA-VINCA** per il progetto avente ad oggetto " *il completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località " Chiancarola" Comune di Minervino Murge, Fg. 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83 in esercizio ed autorizzata con Determina del Servizio Attività Estrattive n. 54 del 25.03.2014 ai sensi dell'art. 1 della LEGGE REGIONALE 23 novembre 2016, n. 33*" Proponente PGS MARMI SAS;

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1: "Quadro prescrittivo";
- Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le di VIA" - assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9459 del 04.09.2018 e ritualmente trasmesso con nota prot. n. 9562 del 06.09.2018;
- Nota prot. n. 9229 del 30.10.2018 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani;
- nota prot. n. AOO_145/8411 del 30.10.2018 della Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio;
- parere acquisito al prot. della Sezione n. AOO_089/11718 del 05.11.2018 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
 - o Società **PGS MARMISAS Via Barletta, C.da Fontanelle Trani**
pgs.marmi@legalmail.it
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - o Comune Minervino Murge (Ba);
 - o Provincia BAT;
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani
 - o ARPA Puglia;
 - o Autorità di Bacino Puglia;
 - o Dipartimento di Prevenzione - BAT;
 - o VV.FF. Barletta;
 - o Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;
- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

il Funzionario

dott.ssa Fabiana Luparelli

il RUP

Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1.

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

PGS MARMI SAS-MINERVINO MURGE (BT)

Cava di calcare sita in loc. "Chiancarola"

Procedimento: IDVIA 310: Procedimento di VIA-VINCA ex l.r. n. 33/2016

Progetto: lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in loc. "Chiancarola" nel Comune di Minervino Murge, Fg. 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83

Art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia: Art. 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Art.1 della l.r. n. 33/2016

Proponente: Società P.G.S. MARMI S.A.S.- Via Barletta, C.da Fontanelle- Trani (Bt)

QUADRO PRESCRITTIVO

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 1 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi - l.r. n. 33/2016 relativo al procedimento IDVIA 310: Pgs Marmi Sas-Minervino Murge, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>SERVIZIO RISORSE IDRICHE REGIONE PUGLIA <i>Nota prot. n. 10452 del 13/11/2017</i></p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;</p> <p>b) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti dalla concessione già posseduta;</p> <p>Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>c) Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D., sia data evidenza della conformità dell'impianto trattamento dei reflui civili al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già diversamente collettato.</p>	<p>Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia E Servizio Attività Estrattive</p>
B	<p>COMITATO REGIONALE PER LA VIA <i>Prot. n. AOO_089/9459 del 04.09.2018</i></p> <p>Entro 30 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>a) monitoraggio settimanale, per otto settimane equamente distribuite in un anno, della frazione PM 10 delle polveri aerodisperse, secondo la norma UNI EN 12341:2014 (d.Lgs. 155/2010 e smi), mediante campionamento e determinazione gravimetrica della concentrazione media giornaliera eseguita per 24 ore continuative e ripetuta per sette giorni continuativi, comprendente la misurazione simultanea dei parametri meteo (temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento), mediante campionatore sequenziale automatico e stazione meteo. Le postazioni di monitoraggio saranno distribuite lungo il perimetro della cava, in prossimità del ciglio dei fronti di scavo. L'indagine ambientale sarà condotta da tecnici qualificati ed i relativi risultati saranno riportati in elaborati tecnici periodici";</p> <p>b) valutare l'impatto acustico mediante l'esecuzione di rilievi fonometrici presso postazioni site al perimetro della cava, per la verifica del rispetto dei valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e presso postazioni site nelle vicinanze di ricettori sensibili o abitativi prossimi alla cava, per la verifica del rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. L'indagine fonometrica sarà condotta durante una giornata "tipo" solo nel periodo diurno all'interno del quale avverranno le lavorazioni in cava.</p>	<p>Comitato Reg.le VIA e Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia</p>
C	<p>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA <i>prot. n. AOO_145/8411 del 30.10.2018</i></p> <p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, al fine di limitare e</p>	<p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	<p>ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo; in tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. Si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla l.r. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota;</p> <p>b) siano piantumate essenze arboree autoctone in filare, lungo il perimetro di cava, di dimensioni significative (di dimensione minima di tre metri), in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area; considerato lo stato attuale dei luoghi, anche in virtù di quanto previsto dalla l.r. n. 33/2016, si ritiene di poter consentire che le piantumazioni avvengano in fase di recupero ambientale dell'area;</p> <p>c) siano aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area alla luce della riduzione della superficie coltivabile;</p> <p>d) le recinzioni da realizzare in fase di recupero siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite da specie arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale in oggetto.</p>	
D	<p>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO <i>prot. n. 9229 del 30.10.2018</i></p> <p>Prima delle ulteriori fasi di coltivazione:</p> <p>a) il recupero ambientale delle aree di cava non più utilizzate dovrà garantire il ripristino morfologico del sito e il mantenimento dell'habitat vegetazionale autoctono. In particolare, la rimodellazione del suolo dovrà perseguire il raggiungimento di una naturalità dell'intervento rispetto alla struttura morfologico-paesaggistica del contesto tutelato.</p> <p>Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>a) in riferimento agli aspetti di interesse archeologico e paleontologico, si richiede che venga previsto nel piano di gestione l'obbligo di organizzare sopralluoghi periodici da concordare con questo ufficio per valutare l'eventuale presenza di emergenze particolarmente significative eventualmente rinvenute e da sottoporre a tutela.</p>	<p>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria- Trani.</p>
E	<p>Parco Nazionale dell'Alta Murgia <i>prot. n. AOO_089/11718 del 05.11.2018</i></p> <p>Sin da subito:</p>	



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	<p>a) siano escluse dalle fasi della coltivazione mineraria le aree individuate come prati e pascoli naturali dal Piano per il Parco e dal PPTR, al fine di: limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo; in tali aree bisognerà procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. E' comunque consentito il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla l.r. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota;</p> <p>b) siano aggiornati gli elaborati grafici e cartografici riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area, alla luce della riduzione della superficie coltivabile prescritta e delle altre prescrizioni dettate da questo Ente;</p> <p>c) sia aggiornato il crono programma delle attività e sia redatto il computo metrico estimativo delle opere previste per il recupero ambientale della cava.</p> <p>In fase di recupero:</p> <p>d) gli alberi autoctoni da piantare in filare, lungo il perimetro di cava, abbiano dimensioni tali da mitigare l'impatto visivo dell'area; considerato lo stato attuale dei luoghi, e letta la l.r. n. 33/2016, si ritiene che le piantumazioni possano essere eseguite in fase di recupero ambientale dell'area e disposti, anche, in maniera irregolare.</p> <p>e) siano conservati eventuali anfratti e/o cavità, se idonei alla nidificazione di specie di interesse comunitario in particolare di strigiformi e chiroterteri;</p> <p>f) siano ripristinati, se non interferenti con la vegetazione spontanea che ha già colonizzato le aree, i tratti della strada "Vicinale Chiancarola" ed i muretti a secco che la delimitavano per tutta la lunghezza;</p> <p>g) le recinzioni a farsi, in fase di recupero, siano costituite da muretti a secco con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi di arbusti autoctoni, prevedendo comunque dei varchi per il passaggio della fauna selvatica</p>	<p>Ente Parco e Servizio Attività Estrattive.</p>
F	<p>AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE- SEDE PUGLIA <i>prot. n. AOO_089/2761 del 20.03.2018</i></p> <p>In fase di coltivazione:</p> <p>a) garantire costantemente il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;</p>	<p>Servizio Attività Estrattive</p>




**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA, VINCA


	b) sia verificata la compatibilità delle attività di cava in oggetto con le disposizioni in merito alle fasce di rispetto dalle strade e dalle altre opere pubbliche o di interesse collettivo (ed es. acquedotti) e/o private, previste dalle normative vigenti.	
--	---	--

Funzionario
dot.ssa Fabiana Luparelli



RUP

Avv. Francesco De Bello



Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. Antonietta Riccio



ALLEGATO 2

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

SERV. VIA/UTICA
LUPARELLI / DE BELLO

Al Dirigente della Sezione Ecologia
SEDE

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
AOO_089/PROT
04/09/2018 - 0009459
Pia. Esperto Regione Murgie Orientale

Parere espresso nella seduta del 04/09/2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

**Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
"Completamento coltivazione di una cava di pietra calcarea da taglio ricadente nel Parco
Nazionale dell'Alta Murgia"**
- L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Proponente : PGS Marmi sas con sede in Trani via Barletta c.ta Fontanelle

Località : Minervino Murge (Ba) - Contrada "Chiancarola"

Riferimento legislativo : L.R. n. 33 del 23.11.2016 "Disposizioni in materia di impatto ambientale ed attività estrattiva"

Premessa

Il proponente ha inoltrato nota di chiarimento ed elaborati finalizzati a superare le criticità evidenziate dal Comitato nel parere espresso nella seduta del 20.02.2018.

1. Iter amministrativo

La ditta "PGS Marmi sas", corrente in Trani in Via Barletta c.da Fontanelle, conduce una cava di pietra calcarea da taglio sita in agro di Minervino Murge, c.da "Chiancarola", nei terreni censiti in catasto al fg. 81 p.lle 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83, autorizzata con Decreto Dirigenziale di subentro n.54 del 25/03/2014. Si tratta di sito estrattivo precedentemente condotto dalla ditta Midimarmi s.r.l. di Trani.

Ricadendo l'area d'intervento nel Sito Natura 2000 IT9120007 "Murgia Alta", proposto Sito d'Importanza Comunitaria e designato Zona di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/49/CEE viene redatto lo Studio di Impatto Ambientale comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 17/07 e ss.mm. ed ii. dal D.P.R. n.357/97 e ss. mm. ed ii. e dalla D.G.R. n.304/2006.

2. Ubicazione dell'intervento e principali caratteristiche progettuali

I suoli in oggetto ricadono a circa 1.5 km a Nord-Est dell'abitato di Minervino Murge in località "Chiancarola".

La localizzazione del baricentro del sito di progetto è inquadrata mediante le seguenti coordinate cartografiche wgs84 UTM Fuso 33:

X: 591382

Y:4550789

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sito ricade all'interno del Parco Nazionale 'Murgia Alta' previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed istituito con il D.P.R. 10 marzo 2004 (G. U. N. 152 del 1° luglio 2004) e nella zona SIC/ZPS "Murgia Alta" Codice IT9120007.

L'intervento in progetto consiste nel completamento della coltivazione e recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio su di un'area complessivamente estesa circa 65.000 mq. Al netto delle fasce di rispetto perimetrali (larghe m 10) la superficie utile di scavo per il completamento dei lavori e recupero ambientale si concentra su circa 43.853 mq. La zona d'intervento si sviluppa su terreni attualmente in gran parte già utilizzati per scopi estrattivi.

La cava, del tipo "a fossa", è previsto raggiunga una profondità massima di circa 15 m dal p.c. nella zona occidentale dell'area d'intervento. I fronti si prevede siano sagomati in due tratti di altezza pressoché uguale con un gradone avente larghezza non inferiore a 6.0 m.

Nella cartografia inerente l'uso del suolo del SIT Puglia l'area d'intervento, comprendente la cava da completare, ricade in gran parte in nell'ambito dei suoli definiti "area estrattiva" dalla cartografia ufficiale regionale ed in misura ridotta in "area pascolo naturale". In particolare, il pascolo è censito nella particella 35, stralciata dal piano di coltivazione, e in quota parte delle particelle 26 e 29, già interessate da scavi per attività estrattive passate.

3. Pareri

All'atto dell'esame progettuale effettuato dal Comitato nella seduta del 20.02.2018 non erano pervenuti pareri poi invece prodotti come qui di seguito riportato.

Autorità di Bacino della Puglia

Con nota prot. AOO 0003698 del 12.03.16 l'AdB ha attestato che per le aree interessate non sussistono condizioni di incompatibilità con le NTA del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico).

Dipartimento agricoltura della Regione Puglia

Con nota prot. AOO 0004542 del 10.04.18 il Dipartimento in riferimento al PTA (Piano di Tutela delle Acque) ha dato il proprio nulla osta condizionato.

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Servizio osservatorio e abusivismo usi civici

Con nota prot. 2539 del 15.03.18 l'ufficio ha dichiarato che non risultano terreni gravati da uso civico.

VVF - BARI

Con nota senza estremi di protocollo il Comando Provinciale dei VVF afferma che l'attività esula dalle proprie competenze salvo che non emergano aspetti che necessitano di valutazione da trasmettere all'Ufficio nei modi di legge attraverso lo Sportello unico delle attività produttive del Comune di Minervino Murge.

2. Esame dell'elaborato integrativo

Il proponente ha dato seguito ai rilievi del Comitato come qui di seguito illustrato:

- ha prodotto, come richiesto, il Decreto Dirigenziale di subentro n.54 del 25/03/2014 con puntuale chiarimento dell'intero iter amministrativo di autorizzazione della cava e lo stato

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

della stessa all'atto del subentro allegando il piano quotato inviato al Servizio Attività Estrattive in adempimento all'aggiornamento annuale richiesto per l'anno 2013 alla società Midimarmi srl, società esercente l'attività estrattiva sul sito in virtù del Decreto n.24/99, con lo stato dell'arte all'atto del subentro e le misure di recupero ambientale già poste in essere;

- ha allegato dettagliato cronogramma cronoprogramma di recupero ambientale con le quantità, tipologia di materiali da impiegare;

- ha prodotto, come da tabella seguente, le quantità di materiale cavato a partire dall'anno 2014, anno del subentro, conformemente alla documentazione inviata dalla PGS Marmi al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia in adempimento al procedimento annuale di Statistica, Piano quotato, Sicurezza e Tariffa Estrattiva vincolando le fasi successive di recupero ambientale ai dati progettuali prodotti ;

Anno	Materiale estratto (m ³)	Materiale per telaio (m ³)	Materiale per recupero (m ³)
2014	2315	1620	695
2015	2165	1234	931
2016	1148	638	510
2017	1798	1139	659
2018	143	51	92

- in relazione alle emissioni di polveri si è impegnato "ad eseguire un monitoraggio settimanale, per otto settimane equamente distribuite in un anno, della frazione PM10 delle polveri aerodisperse, secondo la norma UNI EN 12341:2014 (D Lgs 15512A10 e s.i.m.), mediante campionamento e determinazione gravimetrica della concentrazione media giornaliera eseguita per 24 ore continuative e ripetuta per sette giorni continuativi, comprendente la misurazione simultanea dei parametri meteo (temperatura, umidità relativa, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento), mediante campionatore sequenziale automatico e stazione meteo. Le postazioni di monitoraggio saranno distribuite lungo il perimetro della cava, in prossimità del ciglio dei fronti di scavo. L'indagine ambientale sarà condotta da tecnici qualificati ed i relativi risultati saranno riportati in elaborati tecnici periodici,"

- in relazione alle emissioni di polveri si è impegnato "a valutare l'impatto acustico mediante l'esecuzione di rilievi fonometrici presso postazioni site al perimetro della cava, per la verifica del rispetto dei valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e presso postazioni site nelle vicinanze di ricettori sensibili o abitativi prossimi alla cava, per la verifica del rispetto dei limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. L'indagine fonometrica sarà condotta durante una giornata "tipo" solo nel periodo diurno all'interno del quale avverranno le lavorazioni in cava."

Conclusioni

Il Comitato preso atto delle integrazioni fornite e dei vincolanti impegni assunti dal proponente in ordine al monitoraggio/mitigazione degli impatti e del cronoprogramma del recupero ambientale esprime parere favorevole.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.N.C.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENZA	
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Arch. Alessandro CANTATORE o sostituto dott. Donato SOLLITTO	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

MODULARIO
B. C. - 255

MOD. 304



Ministero

per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia

Alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA, VINCA
Via Gentile n. 52
70100 BARI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Foggia, li

MIBAC-SABAP-FG
FP
0009229 30/10/2018
Cl. 34.04.06/1.12 *

Prot. N.....

Cl.....

Rif. nota *pec* del 09/10/2018
(ns/prot. n. 8612 del 10/10/2018)
Rif. nota *pec* del 14/09/2018
(ns/prot. n. 7841 del 17/09/2018)
cl. 34.04.10 / 12.2
cl. 34.04.06 / 1.12

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Oggetto: Minervino Murge (BT) – PGS MARMI SAS – Procedimento di VIA-VINCA relativo ai lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località “Chiancarola”.

Dati catastali: Fg. 81, p.lle 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83.
Conferenza di Servizi convocata ex art. 14, c. 2, della L. 241/1990
PARERE DI COMPETENZA

In riferimento alla nota citata in epigrafe, con la quale codesto Servizio regionale ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 per il giorno 05/11/18;

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”, e s.m.i.;

VISTA la parte Terza “Beni paesaggistici” del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137” e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n.44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208” registrato alla Corte dei Conti al n. 583 del 29/02/2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTA la L.R.P. n. 20/2009 e ss.mm.ii.;



SEDE Via Valentini Alvarez n. 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
Pec: mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it mail: sabap-fg@beniculturali.it
Sito web: <http://www.sabapfoggia.beniculturali.it>

VISTA la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);

ESAMINATA la documentazione disponibile sul sito indicato nella predetta nota di convocazione, comprese le integrazioni;

CONSIDERATO che nell'area di intervento ricadono i seguenti BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Puglia:

- BP - Parco nazionale dell'Alta Murgia (L. n. 426 del 09.12.1998);
- UCP - Murgia Alta SIC (Sito Natura 2000 IT9120007);
- UCP - Murgia Alta ZPS (Sito Natura 2000 IT9120007);
- UCP - Prati e pascoli naturali;
- UCP - Vincolo idrogeologico;
- UCP - Coni Visuali;

VISTO l'art. 71 delle NTA del PPTR, recante le "Prescrizioni per i Parchi e le Riserve";

VISTI gli artt. 69 e 70 delle NTA del PPTR, recante rispettivamente "Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici" e "Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici";

VISTO l'art. 66 delle NTA del PPTR, recante le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale";

VISTO l'art. 88 delle NTA del PPTR, recante le "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi";


TENUTO CONTO del Parere del Comitato VIA regionale (nota n. 9459 del 04/09/2018), nel quale è riportato che <l'intervento in progetto consiste nel completamento della coltivazione e recupero ambientale di una cava> e che pertanto detto intervento non rientra tra le <nuove attività estrattive e ampliamenti>, considerate non ammissibili ai sensi dell'art. 71 delle NTA del PPTR della Puglia;

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia **parere favorevole** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, subordinatamente alla piena osservanza delle prescrizioni più sotto indicate.

- Il recupero ambientale delle aree di cava non più utilizzate dovrà garantire il ripristino morfologico del sito e il mantenimento dell'habitat vegetazionale autoctono. In particolare, la rimodellazione del suolo dovrà perseguire il raggiungimento di una naturalità dell'intervento rispetto alla struttura morfologico-paesaggistica del contesto tutelato;
- In riferimento agli aspetti di interesse archeologico e paleontologico, si richiede che venga previsto nel piano di gestione l'obbligo di organizzare sopralluoghi periodici da concordare con questo Ufficio per valutare l'eventuale presenza di emergenze particolarmente significative eventualmente rinvenute e da sottoporre a tutela.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Francesco Rociola



Il Funzionario archeologo
Dott. Paolo Maria Myrtani

Il Capo area Paesaggio
Dott.ssa Ida Fini


giuseppefrancesco.rociola@beniculturali.it


IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Maria Giulia Picchione

IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Ida FINI)







**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

30 OTTOBRE 2018

AOO_145 / ~~8441~~
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio VIA, VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fq@mailcert.beniculturali.it

e, p.c. Alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
Servizio Attività Estrattive
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 310: PGS MARMI SAS – Procedimento di VIA – VINCA relativo ai lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località "Chiancarola" nel Comune di Minervino Murge, Fg 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83 in esercizio ed autorizzata con Determina del Servizio Attività Estrattive n. 54 del 25.03.2014.

CONFERENZA DEL 05.11.2018 – PARERE

Con riferimento alla nota n. AOO_089_10695 del 09.10.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_7984 del 16.10.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA ha convocato la seduta di Conferenza di Servizi per il 05.11.2018 ai sensi dell'art. 14 co.2 della L. 241/1990 e ss. mm. ii., inerente il procedimento di "VIA-VINCA relativo ai lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località "Chiancarola" nel Comune di Minervino Murge, Fg 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83", si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla nota n. AOO_089_10695 del 09.10.2018,

- Con nota n. AOO_089_1845 del 21.02.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_1590 del 28.02.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale da parte del proponente e l'indirizzo telematico ove procedere alla consultazione della stessa;
- con nota n. AOO_089_2086 del 27.02.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_1597 del 28.02.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico VIA, prot. n. AOO_089_1789 del 20.02.2018;
- in data 29.03.2018 la ditta ha trasmesso le proprie controdeduzioni al Parere del Comitato Tecnico VIA e documentazione integrativa, acquisite al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_2714 del 30.03.2018 e AOO_145_2716 del 30.03.2018;

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

- con nota n. AOO_089_4433 del 30.04.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_3596 del 02.05.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha richiesto al proponente documentazione progettuale integrativa;
- in data 01.06.2018 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Autorizzazioni ambientali, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_4511 del 04.06.2018;
- con nota n. AOO_089_9562 del 06.09.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_7057 del 11.09.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico VIA, prot. n. AOO_089_9459 del 04.09.2018;
- con la citata nota n. 10695 del 09.10.2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi per il 05.11.2018, al fine di effettuare la ricognizione degli atti del procedimento avviato, l'analisi dei pareri e contributi istruttori pervenuti. La documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:

\PSG_Marmi_MinervinoMurge_Chiancarola

- PGS MARMI - VIA e VincA.pdf - 01371364188add6e07abc8dfac498eea
- tav.1 - stralci catastali e corografici di inquadramento.pdf - 9e7f15a2e8c9bd1b8f4526b83552d7fc
- tav.2 - stato attuale dei luoghi planimetria e sezioni.pdf - ca56326dd6a624433f71595e513428da
- tav.3 - fase 1 planimetria e sezioni.pdf - 25cee463ec32ee0edeb5a963f14cccbd
- tav.4 - fase 2 planimetria e sezioni.pdf - f8b61591eb48395d20cfea074eeb8d93
- tav.5 - fase 3 sistemazione finale planimetria e sezioni.pdf - 5798ec3f27e105dc773ea42ea77761b6

\PSG_Marmi_MinervinoMurge_Chiancarola_Integrazioni0218

\psg

- ATTESTAZIONE PAGAMENTO.PDF - 9f3a01e1ecf3946bafbc49cae2e45815
- DICHIARAZIONE CONFORMITA' DIGITALE CARTACEO.pdf - 670be974a69ca11de3a70dedbceb4612
- DICHIARAZIONE ELENCO ENTI COMPETENTI.pdf - 699ecb625bf00cb22d596aada92c2142
- DICHIARAZIONE VALORE DELLE OPERE.pdf - be71f575fd4e719f8ff89c11ae0c22f3

\ELABORATI E DOCUMENTI TRASMESSI 7.6.2017

- Comunicazione Provincia BAT.pdf - 9c4b721d0808a0e183431b396c3e8e3c
- PGS MARMI - VIA e VincA.pdf - 01371364188add6e07abc8dfac498eea
- tav.1 - stralci catastali e corografici di inquadramento.pdf - 9e7f15a2e8c9bd1b8f4526b83552d7fc
- tav.2 - stato attuale dei luoghi planimetria e sezioni.pdf - ca56326dd6a624433f71595e513428da
- tav.3 - fase 1 planimetria e sezioni.pdf - 25cee463ec32ee0edeb5a963f14cccbd
- tav.4 - fase 2 planimetria e sezioni.pdf - f8b61591eb48395d20cfea074eeb8d93
- tav.5 - fase 3 sistemazione finale planimetria e sezioni.pdf - 5798ec3f27e105dc773ea42ea77761b6

\PROGETTO COLTIVAZIONE E RECUPERO

- PIANO DI COLTIVAZIONE - PLANIMETRIA QUOTATA E SEZIONI.pdf - f3f940fd92e7dfae8831b416b68dc496
- RECUPERO AMBIENTALE DEI LUOGHI - PLANIMETRIA QUOTATA E SEZIONI.pdf - bb65514ede45b94c025932150ee498a8
- RELAZIONE GENERALE.pdf - f3685e1f0961d9bbf74ff81d0224551f

\via_via310_PGS_marmi_030418

- 54DIR14 - trasferimento autorizzazione.pdf - 1139f31ee3172189c2cde06fe1560832
- CRONOPROGRAMMA recupero ambientale.pdf - 0d47f553dffa8a9f81ebb3f19dc697242

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

- INTEGRAZIONE.PDF - 04592797d29c6b963497cdc5fe073d53
- Tavola 1 - Autorizzazione, Organizzazione, Impianti e schema morfologico.pdf
9456ef45fc62661d76d4a48dd2b88ae5
- Tavola 2 - Morfologica.pdf - 4ce9f6683449bb6d469f67ef88163a0a
- \PGS_progetto180416
 - PGS MARMÌ - VIA e VINCA.pdf - 01371364188add6e07abc8dfac498ee0
 - tav.1 - stralci catastali e corografici di inquadramento.pdf - 9e7f15a2e8c9bd1b8f4526b83552d7fc
 - tav.2 - stato attuale dei luoghi planimetria e sezioni.pdf - ca56326dd6a624433f71595e513428da
 - tav.3 - fase 1 planimetria e sezioni.pdf - 25cee463ec32ee0edeb5a963f14cccbd
 - tav.4 - fase 2 planimetria e sezioni.pdf - f8b61591eb48395d20cfea074eeb8d93
 - tav.5 - fase 3 sistemazione finale planimetria e sezioni.pdf - 5798ec3f27e105dc773ea42ea77761b6
- \PGS_pareri_160418
 - PGS Risorse idriche.pdf - e9e493b9f722a959dbf86d9ffeb8aa09
 - PGS Vigili del fuoco.pdf - fe535350cafebc99faf8e0b57e255565
 - PGS_Autorita di Bacino.pdf - 37bedd60bc282cab059dfc6d7a6c69e1
 - PGS_Parere Urbanistica.pdf - b0573ba09e37ba6b1d019e68e1c85aaa

Come riportato dalla nota prot. AOD_089_1845 del 21.02.2018 della Sezione Autorizzazioni ambientali, il richiedente ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33/2016, istanza per il completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località "Chiancarola" nel comune di Minervino Murge, Fg 8 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83, la cui autorizzazione è stata rilasciata con Decreto n. 24 del 29.04.2009 e trasferita alla ditta PGS Marmi con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 25.03.2014 del Servizio regionale Attività Economiche Consumatori. La L.R. n. 33/2016 prevede che "i procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente".

PER INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

L'intervento oggetto di istanza di VIA – VINCA consiste nel completamento della coltivazione e recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio, la cui autorizzazione è stata rilasciata con Decreto n. 24 del 29.04.2009 e trasferita alla ditta PGS Marmi con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 25.03.2014 del Servizio regionale Attività Economiche Consumatori, con prescrizioni, valevole fino al 30.03.2019. La cava, del tipo "a fossa", raggiungerà una profondità massima di circa 15 m dal p.c. nella zona occidentale dell'area d'intervento. I fronti saranno sagomati in due tratti di altezza pressoché uguale con un gradone avente larghezza non inferiore a 6 m. La coltivazione è articolata in 3 fasi:

- nell'ambito della fase 1 la coltivazione proseguirà verso Sud nelle p.lle n.12,18,23 e 28, per un volume totale di scavo pari a circa 120.000 mc; contemporaneamente proseguirà il recupero della zona orientale della cava tramite il ricolamento degli scavi, utilizzando il detrito lapideo di scarto riveniente dalla coltivazione del giacimento e dall'abbattimento del cappellaccio;
- nell'ambito della fase 2 si porteranno a compimento la coltivazione del giacimento, per un volume totale di scavo pari a circa 63.000 mc, ed il recupero ambientale di gran parte dell'area, tramite la

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- colmata dell'area sfruttata nella "Fase 1"; la superficie della colmata sarà raccordata alla superficie topografica dei terreni limitrofi al fine di mascherare in via definitiva la presenza della cava;
- la fase 3 prevede il ritombamento degli scavi con l'ausilio anche del detrito lapideo prelevato sugli antichi cumuli esistenti sulle limitrofe p.lle 93 e n. 96, di proprietà della PGS Marmi.

La coltivazione mineraria avverrà mediante asportazione del terreno vegetale, abbattimento del cappellaccio e coltivazione del giacimento per "fette" progressive e per approfondimenti successivi, articolandosi in gradoni con alzata di m 6 e pedata di m 6.

Per quanto riguarda il recupero ambientale dell'area, il progetto prevede il rimodellamento morfologico dell'area e la ricomposizione del suo assetto vegetazionale. Il verde pensato per il piano di recupero ambientale prevede una componente arboreo-arbustiva ed una componente erbacea. Il resto della superficie sarà interessata da praterie meso-xerofile.

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Alta Murgia" e alla relativa figura territoriale "L'Altopiano murgiano".

L'ambito dell'Alta Murgia è identificabile con l'esteso altopiano calcareo della Murgia, altopiano che sotto l'aspetto ambientale si caratterizza per la presenza di un esteso mosaico di aree aperte con presenza di due principali matrici ambientali, i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi; l'ambito si caratterizza per includere la più vasta estensione di pascoli rocciosi a bassa altitudine di tutta l'Italia continentale: si tratta di formazioni di pascolo arido su substrato principalmente roccioso, assimilabili, fisionomicamente, a steppe per la grande estensione e la presenza di una vegetazione erbacea bassa. Le specie vegetali presenti sono caratterizzate da particolari adattamenti a condizioni di aridità pedologica, ma anche climatica; tali ambienti sono riconosciuti dalla Direttiva Comunitaria 92/43 come habitat d'interesse comunitario.

Elemento di grande criticità è rappresentato dall'attività di spietramento e frantumazione del basamento calcareo, finalizzata al recupero di superfici su cui realizzare cerealicoltura; inoltre, una delle forme di occupazione antropica maggiormente impattante è quella dovuta alla presenza di cave, che creano vere e proprie ferite alla naturalità del territorio.

Struttura idro-geo-morfologica e ulteriori contesti paesaggistici

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che gli interventi proposti interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della Struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area di intervento, nella parte Nord (p.lla 8 del Foglio 81), è interessata da "Aree soggette a vincolo idrogeologico", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR;

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

dall'analisi delle documentazione presentata, tali aree non saranno interessate da attività di coltivazione;

Struttura ecosistemica e ambientale

- **Beni paesaggistici:** l'area di intervento ricade all'interno di "Parchi e riserve", ed in particolare all'interno del "Parco Nazionale dell'Alta Murgia", di cui al D.P.R. 10.03.2004, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR;
- **Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):** l'area di intervento ricade all'interno di "Siti di rilevanza naturalistica", ed in particolare all'interno del "SIC-ZPS Murgia Alta IT9120007", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR; si rappresenta che la disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti, e, per il caso in oggetto nel R.R. n. 28/2008 e R.R. n. 6/2016 e ss.mm.ii.; inoltre, alcune superfici interessate da attività di coltivazione (p.lle 18, 23, 28, 29 e 33 del Foglio 81) interferiscono con "Prati e pascoli naturali", disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR;

Struttura antropica e storico - culturale

- **Beni paesaggistici:** l'area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico - culturale;
- **Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):** l'area di intervento ricade interamente all'interno di un "Cono visuale", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

PREVISIONI DEL PAESAGGIO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ

In relazione all'interferenza con "Parchi e riserve", ed in particolare con il "Parco Nazionale dell'Alta Murgia", fatta salva la disciplina dei parchi e riserve contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato con DGR n. 314 del 22.03.2016, all'interferenza con "Siti di rilevanza naturalistica", ed in particolare con il "SIC-ZPS Murgia Alta IT9120007", nonché in relazione alla specifica interferenza con "Prati e pascoli naturali", considerato lo stato attuale dei luoghi, con riferimento anche alle aree limitrofe, si ritiene di non consentire il completamento dell'attività estrattiva nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, al fine di limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo.

In tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. Si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

individuare come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota.

Con riferimento all'interferenza con il cono visuale si rappresenta che, sebbene la tipologia di cava "a fossa" attenni l'impatto percettivo dell'intervento, i cumuli detritici presenti durante le fasi di coltivazione costituiscono un forte detrattore paesaggistico. Considerato lo stato attuale dei luoghi, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, si ritiene di poter consentire che le piantumazioni della vegetazione arborea autoctona avvengano in fase di recupero ambientale dell'area. Le essenze arboree da piantumare in filare, lungo il perimetro di cava, siano di dimensioni significative (di dimensione minima di tre metri), in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area.

Per quanto riguarda gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area, si ritiene che essi debbano essere aggiornati alla luce della riduzione della superficie coltivabile.

Inoltre, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale di interesse paesaggistico in oggetto, si ritiene necessario che le recinzioni da realizzare in fase di recupero siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite da specie arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che l'intervento di coltivazione, la cui autorizzazione è stata rilasciata con Decreto n. 24 del 29.04.2009 e trasferita alla ditta PGS Marmi con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 25.03.2014 del Servizio regionale Attività Economiche Consumatori, con prescrizioni, valevole fino al 30.03.2019, e la successiva proposta di recupero ambientale dell'area, così come più avanti prescritto, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR, fatta salva la disciplina del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, contenuta nel relativo atto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, approvato con DGR n. 314 del 22.03.2016, fatto nonché salvo il rispetto del R.R. n. 28 del 22.12.2008 "Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" e del R.R. n. 6 del 10.05.2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)" e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, previo parere della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 (ai fini del quale la presente nota costituisce relazione illustrativa e proposta di parere) la scrivente Sezione ritiene che nulla osti a che la Determina di Valutazione di Impatto Ambientale assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, alle seguenti condizioni:

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

- non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, al fine di limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo; in tale area occorre procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. Si ritiene di consentire il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota;
- siano piantumate essenze arboree autoctone in filare, lungo il perimetro di cava, di dimensioni significative (di dimensione minima di tre metri), in modo da mitigare l'impatto visivo dell'area; considerato lo stato attuale dei luoghi, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, si ritiene di poter consentire che le piantumazioni avvengano in fase di recupero ambientale dell'area;
- siano aggiornati gli elaborati riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area alla luce della riduzione della superficie coltivabile;
- le recinzioni da realizzare in fase di recupero siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi vegetali costituite da specie arbustive autoctone, prevedendo comunque un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica, al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri del paesaggio rurale in oggetto.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it




ST/LB

Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
 Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio
 Sezione Autorizzazioni Ambientali
 Servizio VIA, VINCA
 servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 310 PGS Marmi SAS – Procedimento di VIA-VINCA relativo ai lavori di completamento della coltivazione e recupero di una cava di calcare da taglio sita in località “Chiancarola” del Comune di Minervino Murge, in catasto al Fog. 8, p.lle 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83. Conferenza di Servizi del 05/11/2018.

Con riferimento alla nota prot. n. AOO_089_10695 del 09.10.2018 con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali - Servizio VIA, VINCA - ha convocato la seduta di Conferenza di Servizi per il 05/11/2018 ai sensi dell'art. 14, co.2, della L. 241/1990 e s.m.i., per il procedimento di “VIA-VINCA relativo alla proposta di completamento della coltivazione e di recupero di una cava di calcare in blocchi sita in agro del Comune di Minervino Murge, alla località “Chiancarola”, sui terreni censiti in Catasto al Fog 81 p.lle n. 8-12-18-19-23-28-29-33-35-83, considerato che:

- a) Con nota prot. n. AOO_089_1845 del 21/02/2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha comunicato l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale da parte del proponente e l'indirizzo del portale web per la consultazione della stessa;
- b) con nota prot. n. AOO_089_2086 del 27/02/2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico VIA, prot. n. AOO_089_1789 del 20.02.2018;
- c) in data 29/03/2018 la ditta ha trasmesso le proprie controdeduzioni al Parere del Comitato Tecnico VIA e la documentazione integrativa;
- d) con nota n. AOO_089_4433 del 30/04/2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha richiesto al proponente documentazione progettuale integrativa;
- e) in data 01/06/2018 la PGS marmi ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Autorizzazioni ambientali;



parco nazionale
dell'*alta murgia*

f) con nota prot. n. AOO_089_9562 del 06/09/2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il parere del Comitato Tecnico VIA, prot. n. AOO_089_9459 del 04/09/2018;

f) con la nota prot. n. 10695 del 09/10/2018, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi per il 05/11/2018;

Esaminati gli atti e la documentazione presente sul portale web all'indirizzo <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali e ribadito che con determinazione del Direttore di questo Ente n.135/2017 del 09/06/2017, già trasmessa al Servizio Autorizzazioni ambientali, fu disposta la chiusura e la contestuale archiviazione del procedimento di prosecuzione della coltivazione mineraria, avviato ex art. 3 DPR 10/3/2004 si rappresenta quanto segue:

- 1) La cava di che trattasi nello S.I.A. è una cava di calcare in blocchi sita in agro di Minervino Murge alla località "Chiancarulo o Chiancarola", coltivata, in forza di Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatore n.54 del 25/03/2014 con cui è stato autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione mineraria, di cui al Decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva, n. 24 del 29/04/1999, dalla ditta Midimarmi s.r.l. alla ditta PGS Marmi s.a.s., attuale concessionaria del diritto allo sfruttamento minerario. Con la predetta Determinazione n. 54 veniva altresì autorizzata la prosecuzione della coltivazione fino ad esaurimento dell'autorizzazione, condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati da questo Ente, ex art. 3 all. A al DPR 10/03/2004;
- 2) L'intervento oggetto di VIA-VInca consiste nella prosecuzione della coltivazione e nel recupero ambientale di una cava di pietra calcarea da taglio, già autorizzata con Decreto n. 24 del 29/04/1999 e trasferita alla ditta PGS Marmi con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 25.03.2014 del Servizio regionale Attività Economiche Consumatori, con prescrizioni, valida fino al 30/03/2019.
- 3) La cava, del tipo "a fossa", raggiungerà una profondità massima di circa 15 m dal p.c. nella zona occidentale dell'area d'intervento. I fronti saranno sagomati in due tratti di altezza pressoché uguale con un gradone di larghezza non inferiore a m.6,0 La coltivazione si articolerà in 3 fasi:
 - 3.1.1 Durante la 1^a fase la coltivazione mineraria sarà orientata verso Sud nelle p.lle nn.12,18,23 e 28, e saranno sbancati complessivamente circa 120.000 mc di materiali lapidei;



parco nazionale
dell'*alta murgia*

contemporaneamente sarà realizzato il recupero della zona orientale della cava tramite il ricomattamento degli scavi, con il detrito lapideo di scarto riveniente dalla coltivazione del giacimento e dall'abbattimento del cappellaccio;

- 3.1.2 nel coso della 2^a fase si realizzeranno la prosecuzione della coltivazione del giacimento, per un volume totale di scavo di circa 63.000 mc, ed il recupero ambientale di gran parte dell'area, con la colmata dell'area sfruttata nella 1^a fase; la superficie della colmata sarà raccordata al piano di campagna al fine di mascherare la presenza della cava;
- 3.1.3 la 3^a fase prevede il ritombamento degli scavi con l'ausilio anche dei detriti lapidei prelevati dai cumuli esistenti sulle p.lle 93 e n. 96, limitrofi ed adiacenti alla cava e di proprietà della stessa PGS Marmi.
- 4) La coltivazione mineraria comporterà l'asportazione del cotico erboso e del terreno vegetale, l'abbattimento del cappellaccio e la coltivazione del giacimento per "fette" progressive e approfondimenti successivi, articolandosi in gradoni con alzata di circa m 6,00 e pedata di circa m 6,00. Relativamente al recupero ambientale dell'area interessata ai lavori, il progetto prevede il rimodellamento morfologico e la ricomposizione del suo assetto vegetazionale. Le opere a verde proposte per il recupero ambientale prevedono una componente arboreo-arbustiva ed una componente erbacea; il resto della superficie dovrebbe essere interessata da praterie meso-xerofile.
- 5) L'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Alta Murgia" e alla relativa figura territoriale "L'Altopiano murgiano". L'ambito dell'Alta Murgia è identificabile con l'esteso altopiano calcareo della Murgia, altopiano che sotto l'aspetto ambientale si caratterizza per la presenza di un esteso mosaico di aree aperte con presenza di due principali matrici ambientali, i seminativi a cereali e i pascoli rocciosi; l'ambito si caratterizza per includere la più vasta estensione di pascoli rocciosi a bassa altitudine di tutta l'Italia continentale: si tratta di formazioni di pascolo arido su substrato principalmente roccioso, assimilabili, fisionomicamente, a steppe per la grande estensione e la presenza di una vegetazione erbacea bassa. Le specie vegetali presenti sono caratterizzate da particolari adattamenti a condizioni di aridità pedologica, ma anche climatica; tali ambienti sono riconosciuti dalla Direttiva Comunitaria 92/43 come habitat



parco nazionale
dell'*alta murgia*

d'interesse comunitario. Elemento di grande criticità è rappresentato dall'attività di spietramento e frantumazione del basamento calcareo, finalizzata al recupero di superfici su cui realizzare cerealicoltura; inoltre, una delle forme di occupazione antropica maggiormente impattante è quella dovuta alla presenza di cave, che creano vere e proprie ferite alla naturalità del territorio.


6) L'area di intervento è ricompresa nell'area naturale protetta di questo Parco nazionale, nella Zona D – sottozona D2 “*aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi*”, giusto Piano per il Parco approvato con DGR Puglia n 314 del 22/03/2016. In questa zona gli esercenti l'attività di cava, in esercizio e regolarmente autorizzata, hanno l'obbligo di presentare, uno studio preliminare per la dismissione ed il recupero ambientale dell'impianto ai sensi e con le modalità prescritte. Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve comprendere il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi d'intervento.

7) Dalla consultazione degli elaborati del PPTR si rileva che le aree di intervento proposto interessano i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici di seguito indicati:

- *Beni paesaggistici*: l'area di intervento ricade all'interno del “Parco Nazionale dell'Alta Murgia, disciplinato anche dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle prescrizioni di cui all'art. 71 delle NTA del PPTR;

- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area di intervento, nella parte Nord (p.lla 8 del Foglio 81), è interessata da “*Aree soggette a vincolo idrogeologico*”, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 43 e dalle direttive di cui all'art. 44 delle NTA del PPTR;

- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area di intervento ricade all'interno di “Siti di rilevanza naturalistica”, ed in particolare all'interno del “SIC-ZPS Murgia Alta IT9120007”, disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 69, dalle direttive di cui all'art. 70 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR; si rappresenta che la disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti, e, per il caso in oggetto nel R.R. n. 28/2008 e R.R. n. 6/2016 e s.m.i.; inoltre, alcune superfici interessate da



parco nazionale
dell'*alta murgia*

attività di coltivazione (p.lle 18, 23, 28, 29 e 33 del Fog. 81) interferiscono con "Prati e pascoli naturali", disciplinati dagli indirizzi del Piano per il Parco e da quelli di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle prescrizioni di cui all'art. 66 delle NTA del PPTR;

- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area di intervento ricade interamente all'interno di un "*Cono visuale*", disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

Considerato che:

- il Piano ed il Regolamento del Parco approvati con DGR n. 314 del 22.03.2016, prevedono, all'interno della zona D "*Aree di protezione economico-sociale*", la sottozona D2 "*aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi*";

- nella sottozona D2 gli interventi e le sistemazioni finali delle cave esistenti sono individuati mediante Piani di Coltivazione Dismissione e Recupero approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Parco che prevede tra gli obiettivi specifici perseguiti anche quelli a scopo naturalistico;

- In relazione all'interferenza con le norme di tutela di questa area naturale protetta, i "Siti di rilevanza naturalistica", ed in particolare con il "SIC-ZPS Murgia Alta IT9120007", nonché in relazione alla specifica interferenza con i "Prati e pascoli naturali", considerato lo stato attuale dei luoghi e con riferimento anche alle aree limitrofe, si ritiene non ammissibile il completamento dell'attività estrattiva nelle aree individuate come prati e pascoli dal PPTR e dal Piano del Parco, onde limitare e ridurre gli interventi di trasformazione dei prati e dei pascoli naturali e favorire la rinaturalizzazione e l'evoluzione di nuove forme di vegetazione spontanea e prevenire i fenomeni erosivi. In dette aree è importante favorire la rinaturalizzazione delle zone degradate, per favorire gli elementi di naturalità e ridurre i processi di frammentazione degli habitat, prima di procedere al recupero completo;

- con riferimento all'interferenza con il cono visuale, sebbene la tipologia di cava "a fossa" ne attenui l'impatto, i cumuli dei detriti lapidei presenti costituiscono un forte detrattore paesaggistico;

- per valorizzare i caratteri del paesaggio rurale di interesse paesaggistico é necessario ripristinare i tratti della strada Vicinale Chiancarola e dei muretti a secco che la delimitavano ,



divolti dalle pregresse trasformazioni, e che le recinzioni a realizzarsi, per di recupero della cava , siano fatte con muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi tradizionali, ovvero con siepi di specie arbustive autoctone, avendo comunque cura di lasciare i varchi per il passaggio della piccola fauna selvatica;

- stante così lo stato attuale dei luoghi l'intervento di prosecuzione della coltivazione già autorizzata con D.D. Settore regionale Attività Estrattive n. 24 del 29.04.2009 e successivamente trasferito alla ditta PGS Marmi, con D.D. n. 54 del 25.03.2014 del Servizio regionale Attività Economiche Consumatori, valida fino al 30.03.2019, e la relativa proposta di recupero ambientale dell'area, non comportano pregiudizio per la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici dei luoghi, incidenze significative sugli habitat, purché alle condizioni sopra indicate, e non contrasta con le norme di tutela di questo Parco Nazionale, contenute nel decreto istitutivo e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nel Piano del Parco approvato con DGR n. 314 del 22.03.2016, salvo il rispetto del R.R. n. 28 del 22.12.2008 "Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15", in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007" e del R.R. n. 6 del 10.05.2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 peri Siti di importanza comunitaria (SIC)" e s.m.i.

Ritenuto che:

- per la prosecuzione della coltivazione ed il relativo recupero ambientale resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione di questo Ente, come prescritta dall'art. 3 dell'allegato A al DPR 10/3/2004, dal Piano e dal Regolamento del Parco approvati con DGR n. 314//2016;

- gli interventi proposti si configurano come sperimentali e quindi necessitanti di una particolare attenzione affinché si conformino alle finalità ed alle regole di questa area naturale protetta e che quindi questo Ente debba partecipare alla fase esecutiva mediante sottoscrizione di apposita convenzione i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione finale, della gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, oltre che condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco;



Tutto ciò premesso, questo Ente esprime il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale, ai soli fini della procedura di V.I.A. e V.Inc.A., con le seguenti prescrizioni ed alle seguenti condizioni:

- 1) Siano escluse dalle fasi della coltivazione mineraria le aree individuate come prati e pascoli naturali dal Piano per il Parco e dal PPTR, al fine di: limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione dei prati e pascoli naturali, favorire il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee, ridurre i fenomeni di erosione del suolo; in tali aree bisognerà procedere alla rinaturalizzazione dei tratti artificializzati, al fine di incrementare gli elementi di naturalità e di ridurre i processi di frammentazione degli habitat, per poi procedere al recupero completo dell'area (comprensiva delle zone per viabilità e di rispetto) al termine dell'attività estrattiva autorizzata. E' comunque consentito il mantenimento delle esistenti viabilità di cava nelle aree individuate come prati e pascoli naturali dal PPTR, anche in virtù di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2016, senza ulteriori approfondimenti di quota;
- 2) gli alberi autoctoni da piantare in filare, lungo il perimetro della cava, abbiano dimensioni tali da mitigare l'impatto visivo dell'area; considerato lo stato attuale dei luoghi, e letta la L.R. n. 33/2016, si ritiene che le piantumazioni possano essere eseguite in fase di recupero ambientale dell'area e disposti, anche, in maniera irregolare;
- 3) siano conservati eventuali anfratti e/o cavità, se idonei alla nidificazione di specie di interesse comunitario in particolare di strigiformi e chiroterri.
- 4) siano ripristinati, se non interferenti con la vegetazione spontanea che ha già colonizzato le aree, i tratti della strada "Vicinale Chiancarola" ed i muretti a secco che la delimitavano per tutta la lunghezza;
- 5) le recinzioni a farsi, in fase di recupero, siano costituite da muretti a secco, con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi, o da siepi di arbusti autoctoni, prevedendo comunque dei varchi per il passaggio della fauna selvatica;
- 6) siano aggiornati gli elaborati grafici e cartografici riguardanti le fasi della coltivazione e del recupero ambientale dell'area, alla luce della riduzione della superficie coltivabile prescritta e delle altre prescrizioni dettate da questo Ente;



parco nazionale
dell'**alta murgia**

7) sia aggiornato il cronoprogramma delle attività e sia redatto il computo metrico estimativo delle opere previste per il recupero ambientale della cava;

8) Resta, comunque bene inteso che il presente parere non costituisce autorizzazione alcuna di questo Ente ex art. 3, c. 1, lett. e), dell'Allegato A al D.P.R. del 10/03/2004 e giusto Piano e Regolamento del Parco, e che gli interventi dovranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) delle Norme Tecniche d'Attuazione, e secondo lo schema di convenzione di cui all'Allegato B del Regolamento del Parco approvato con la predetta DGR n. 314/2016.

Questo Ente rilascerà la propria autorizzazione solo a seguito dell'acquisizione di tutti gli altri pareri, autorizzazioni e nulla osta, prescritti ex lege e solo dopo che saranno state fornite adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali quali il computo metrico-estimativo delle opere e la fideiussione a copertura dei costi degli interventi di recupero.

Il Tecnico Istruttore
* Geom. Luigi Bombino

Il Responsabile del Servizio Tecnico
*Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Direttore
*Prof. Domenico Nicoletti

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.lgs 39/1993